

*PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO*



INDICE

Premessa	pag. 3
Parte I: di che si parla quando si tratta di bullismo e cyberbullismo	
1. Definizione di bullismo e cyberbullismo	pag. 4
2. Differenze tra bullismo e cyberbullismo	pag. 5
3. Tipologie di cyberbullismo	pag. 6
4. Riferimenti legislativi	pag. 7
5. Responsabilità giuridica	pag. 9
Parte II: Azioni della scuola	
1. Prevenzione	pag. 10
2. Schema della gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo: il Protocollo di gestione delle emergenze	pag. 11
Parte III: Allegati	
1. LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO MIUR 2015	pag. 13
2. LEGGE 29 MAGGIO N°71/2017- “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”	pag. 13
3. Modifiche alla Legge 29 maggio, n. 71/2017	pag. 13
4. VADEMECUM PER LA SICUREZZA IN RETE (a cura di “Generazioni connesse Safer Internet Centre)	pag. 13
5. Scheda di prima segnalazione	pag. 14
6. Scheda di valutazione approfondita gestita dal team per emergenza	pag. 16
7. Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali	pag. 21

Premessa

*“Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione”.*¹

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli alunni la capacità di rispettare le differenze e le unicità di ciascuno, in un clima di rispetto reciproco e di accettazione.

L’ambiente scolastico deve essere sano e garantire serenità agli allievi per favorirne la crescita personale attraverso lo studio e tutti gli adulti, genitori, docenti e personale Ata hanno l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare, a loro volta, adulti responsabili.

Lo scopo di questo Protocollo è di contrastare, laddove si presentino nell’Istituto, fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Esso si basa sulle indicazioni contenute nel piano di formazione nazionale per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo riservato ai referenti di ogni Istituto, il progetto Elisa, nato dalla collaborazione del Ministero dell’Istruzione e l’Università di Firenze.

¹ Da “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”, Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 18.13/01/2021

Parte I: Di che si parla quando si tratta di bullismo e cyberbullismo

1. Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

“Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi”².

E' bene tenere a mente che le caratteristiche che contraddistinguono il bullismo sono l'**intenzionalità** (le azioni del bullo mirano in modo deliberato a danneggiare le vittime), la **persistenza** (i comportamenti si ripetono nel tempo) , l'**asimmetria di potere** (c'è squilibrio di potere tra chi bullizza e chi subisce, tanto che la vittima non è in grado di difendersi da sola) e la **presenza di un gruppo** (i cui componenti possono essere aiutanti del bullo, sostenitori passivi, difensori della vittima). E' importante ricordarlo perché non tutti gli atti di violenza o prevaricazione isolata rientrano nella categoria del bullismo.

Quali sono gli effetti più immediati del cyberbullismo?

- Mutamento in negativo dell'umore, senza cause apparenti;
- Abbandono della vita sociale
- Abbandono scolastico
- Auto-reclusione
- Tentato suicidio, o, nella peggiore delle ipotesi, suicidio

² Dalla definizione del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito
<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Un altro effetto molto importante e preoccupante è l'inversione del ruolo vittima-carnefice.

Molte ricerche testimoniano che **un ragazzo bullizzato ha un'alta probabilità di diventare a sua volta un bullo**, ovviamente non nei confronti del suo vecchio carnefice. Più in generale, i ragazzi che sono stati bersaglio hanno un'alta probabilità di sviluppare forme aggressive quali linguaggio violento, atteggiamenti violenti nei confronti di altre persone, e comportamenti vandalici.

Nella tabella seguente il confronto dei due fenomeni di prevaricazione così come definito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di qui in poi abbreviato in MIM).

2. Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo ³

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;

³ <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

3. Tipologie di Cyberbullismo

La violenza del cyberbullismo si esplicita attraverso diverse forme che spesso si sovrappongono tra di loro. Di seguito è presentato un elenco che non è esaustivo di ogni tipo, ma che prende in considerazione la fascia d'età dei nostri allievi.

- Flaming: Messaggi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi e umilianti.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori che fanno sentire la vittima minacciata nella sua incolumità .
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti offensivi, calunniosi e denigratori e che hanno come scopo il danneggiamento della reputazione della vittima.
- Outing estorto: estorsione di informazioni personali ed intime, ottenute creando un falso clima di fiducia, per poi condividerle online.
- Impersonificazione: violazione dell'account di una persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. Oppure la creazione di un'identità

fittizia ed entrare in contatto con la vittima per ottenere informazioni che poi userà contro di lei.

- Esclusione: esclusione intenzionale da un gruppo online di una persona con lo scopo di danneggiarla.

4. Riferimenti legislativi

Codice penale

Innanzitutto è bene ricordare che il Codice Penale italiano ha in sé la codificazione di tutta una serie di reati legati alle condotte dei bulli, comprese quelli commessi in Rete, riassunte schematicamente nella tabella seguente:

BULLISMO		CYBERBULLISMO	
Art. 595	Diffamazione	Art 615 bis	Inferenze illecite nella vita privata
Art. 612:	Minaccia	art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza della diffusione di contenuti
Art. 660:	Molestia o disturbo delle persone	Art. 612 bis	Atti Persecutori
Art.610	Violenza privata	Art.49 4	Sostituzione di persona
Art. 581	Percosse	Art.60 0 ter	Pornografia minorile
Art.582	Lesioni personali	Art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.590	Lesioni personali colpose	Art.61 6	Violazione, Sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art.624	Furto	Art.62 9	Estorsione
Art.414	Istigazione a delinquere		

Art.635	Danneggiamento alle cose
---------	-----------------------------

Legge 29 maggio 2017, n.71

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenni ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

5. Responsabilità giuridica

Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità anche perché, trattandosi di Istituto Comprensivo, i nostri allievi sono minorenni e la maggior parte di essi sono al di sotto dei 14 anni. Distinguiamo perciò:

a. **Culpa del bullo minore:** fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che *«non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»*⁴. Le cose cambiano tra i quattordici e i diciotto anni: in questo caso il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere: l'art.98 stabilisce che *«è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere»*⁵.

a. **Culpa in vigilando e in educando dei Genitori:** In questo caso si fa riferimento all'art. 2048 del codice Civile: *“Il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitino con essi”*⁶ Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

a. **Culpa in vigilando e in educando della Scuola:** Anche in questo caso occorre far riferimento all'art. 2048, comma 2 del codice Civile che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*⁷. Ciò significa che la Scuola deve dimostrare di aver messo in atto misure preventive miranti a scongiurare situazioni costituenti reato.

⁴ Codice Penale, art. 97

⁵ Codice Penale, art. 98

⁶ Codice Civile, art. 2048

⁷ Codice Civile, art. 2048, comma 2

Parte II: Azioni della Scuola

La seconda parte di questo protocollo ha come scopo quello di indicare le azioni dell'Istituto per prevenire e contrastare casi di bullismo e cyberbullismo. Si tratta di agire sulla prevenzione e sulla gestione dei casi accertati attraverso il Protocollo di gestione delle emergenze.


1. Prevenzione:

- Vigilanza da parte di tutto il personale scolastico rispetto ad eventuali messaggi di sofferenza manifestati dai minori, proponendo, ad esempio, tematiche attraverso le quali potersi esprimere sul proprio vissuto relazionale.
- Creazione di una sezione sul sito della scuola dove docenti, allievi e genitori, avranno a disposizione la documentazione informativa sul tema e la scheda di segnalazione di denuncia contro il cyberbullismo, secondo le disposizioni della Legge 71/2017
- Informativa alle famiglie sull'inserimento del Protocollo all'interno del Ptof
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare (**rivedere Regolamento**)
- Educazione alla non violenza ed alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni anche attraverso il curricolo trasversale di Educazione Civica ⁸
- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe

⁸ LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71 .art.4 promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione

2. Schema della gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo⁹: il Protocollo di gestione delle emergenze

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



1. La prima segnalazione dovrà essere semplice, raccogliere le informazioni essenziali e tutta la Scuola deve essere in grado di poterla fare: la vittima, i testimoni, i genitori, i docenti, il personale ATA. La scheda di prima segnalazione si trova negli Allegati al presente protocollo.
2. La valutazione approfondita deve essere fatta dal Team per le emergenze, costituito da 3 o più persone formate sul tema delle azioni contro il bullismo (Dirigente, docenti referenti bullismo e cyberbullismo), psicologo della scuola. Se i fatti sono confermati e si configurano come bullismo/cyberbullismo, si procede con il punto 3, aprendo un protocollo di intervento; se invece non sono configurabili come tali, si proseguirà con l'approccio educativo.
3. La gestione del caso prevede più interventi: innanzitutto il coinvolgimento delle famiglie interessate¹⁰:

⁹ Schema della gestione dei casi di presunto bullismo/cyberbullismo, fornita dal corso per referenti bullismo e cyberbullismo della Piattaforma Elisa, in collaborazione con il Miur e l'Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Formazione, lingue, Letterature, Intercultura e Psicologia).

¹⁰ LEGGE 29 maggio 2017, n. 71. Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero 1 Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore;
- Convocazione dei genitori del bullo con lettera del Dirigente. Se viene a mancare la collaborazione della famiglia, la si segnalerà ai Servizi Sociali del Comune;
- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare;
- Approccio educativo con la classe;
- Eventuale avvio di procedura giudiziaria presso gli organi competenti (Carabinieri, Questura) con una querela di parte.

4. La quarta fase è quella del monitoraggio che vede coinvolti il Dirigente, i docenti del consiglio di classe e gli altri soggetti e che dovrà aver cura di monitorare gli effetti degli interventi effettuati, sia nei confronti della vittima, sia nei confronti del bullo.

Allegati

Per comodità, alcuni allegati sono in formato digitale, con il link per poter accedere, in quanto costituiti da una gran mole di pagine.

Allegato n.1 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo:

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202>

Allegato n.2 Legge 29 maggio, n.71/2017

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

Allegato n.3 Modifiche alla 29 maggio, n. 71/2017

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2024/02/ddl-866__1_427948_vers2.pdf

Allegato n.4 Vademecum per la Sicurezza in Rete a cura di Generazioni Connesse Safer InternetCentre

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf

Allegato n.5 scheda di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

<p>1.</p> <p>Nome di chi compila la segnalazione:</p> <p>Data:</p> <p>Ordine di Scuola e Plesso:</p>	<p>Nome e cognome</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2.</p> <p>La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:</p> <p>Vittima:</p> <p>Un compagno della vittima:</p> <p>madre/padre/tutore:</p> <p>Insegnante:</p> <p>Altro:</p>	<p>Indicare nome e cognome:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3.</p> <p>Vittima :</p> <p>altra vittima:</p>	<p>nome, cognome e classe</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>4.</p> <p>Bullo /bulli:</p>	<p>Nome, cognome e classe</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>4.</p> <p>Descrizione breve del problema presentato.</p> <p>Dare esempi concreti di prepotenze</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>5.</p> <p>Data e firma di chi compila la segnalazione</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Allegato 6: scheda di valutazione approfondita da compilarsi da parte del Team per le emergenze

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

Team che compila lo screening:

<i>Data:</i>	
<i>Scuola:</i>	
1. Data della segnalazione del caso di bullismo:	
2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:	<ul style="list-style-type: none"> - La vittima , nome: -Un compagno della vittima, nome : -Madre/ Padre della vittima, nome : -Insegnante, nome: -Altri, nome:
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato la scheda di segnalazione:	
4. Vittima :	
Classe:	
Altre vittime :	
Classe:	
5. Il bullo o i bulli	
Nome e Classe:	
Nome e Classe:	
Nome e Classe	
6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi	


<p>7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?</p>	<p>1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;</p> <p>2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;</p> <p>3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;</p> <p>4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;</p> <p>5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);</p> <p>6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;</p> <p>7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;</p> <p>8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;</p> <p>9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;</p> <p>10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media</p> <p>11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...</p> <p>12)altro</p>
<p>8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?</p>	
<p>9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?</p>	
<p>10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?</p>	
<p>11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?</p>	

12. Gravità di situazione della vittima:

la vittima presenta...	1 NON VERO	2 QUALCHE VOLTA VERO	3 SPESSE VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima			

Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa/sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			




Gravità di situazione della vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di tutte le risposte con livello 2	Presenza di tutte le risposte con livello 3
VERDE 	GIALLO 	ROSSO 

Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta...	1 NON VERO	2 QUALCHE VOLTA VERO	3 SPESSO VERO
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

Gravità della situazione del bullo

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di tutte le risposte con livello 2	Presenza di tutte le risposte con livello 3
VERDE 	GIALLO 	ROSSO 

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo

Nome.....Classe.....

Nome.....Classe.....

Nome.....Classe.....

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

16. Gli studenti che possono sostenere la vittima

Nome.....
 Classe.....

Nome.....
 Classe.....

Nome.....Classe.....

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

.....

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?




.....

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

.....
.....
.....

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE
CODICE VERDE 	CODICE GIALLO 	CODICE ROSSO 
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in seguito coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Allegato 7: Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?
(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)

<ul style="list-style-type: none"> • Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni 	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<ul style="list-style-type: none"> • Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo 	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC <u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- pressioni
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità (*es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.*)
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (*es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.*)
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- sul sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico*]

- su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

- altro [*specificare*] _____

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo [*allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili*];
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso _____;
- No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).